
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Termine per la costituzione in giudizio, sabato: quando può affermarsi la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo?

Qualora il termine per la costituzione in giudizio scada di sabato, la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo è stata stabilita soltanto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai termini la cui scadenza non sia accertata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, in ossequio al principio di diritto secondo cui la l. 69/2009, art. 58, comma 3 - secondo cui i commi quinto e sesto dell'[art. 155 c.p.c.](#) (aggiunti dalla l. 263/2005) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 - deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.1.2016, n. 310

...omissis...

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

"Con sentenza in data 29 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da xxx contro la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere che, a sua volta, sulla sua opposizione al DI notificatole dal Comune di Caserta, aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa della Regione Campania ed improcedibile la sua opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.. Secondo la Corte territoriale, l'opposizione al DI era improcedibile in quanto, a fronte della notificazione dell'opposizione, avvenuta in data 28 dicembre 2005, la società opponente si sarebbe costituita solo in data 9 gennaio 2006, oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 165 c.p.c. (scadente il giorno 7 gennaio 2006).

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso F. SpA, con atto notificato l'11 agosto 2014, sulla base di un unico motivo (con il quale lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 155 c.p.c., comma 5 e L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3).

Il Comune ha resistito con controricorso; la Regione non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè se è vero che il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 7 gennaio 2006, ossia in un giorno di sabato, la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo (il 9 gennaio 2015) è stata stabilita soltanto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai termini la cui scadenza non sia accertata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, in ossequio al principio di diritto secondo cui: La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola data del 1 marzo 2006 - deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla citata L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5".

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche da parte della società ricorrente;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo;

che, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1- quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

p.q.m.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.